



La sicurezza è un valore chiave nella
cultura aziendale

SICUREZZA LAB S.r.l.

P.IVA 06206380823 - KUPCRM
Via Ugo La Malfa, 30 - 90146 **Palermo**
Tel. 091 25 26 163 Cell. 324 954 12 79
Via Uberto Visconti di Modrone, 15 - 20122 **Milano**
Tel. 02 87046000
www.sicurezzalab.it info@sicurezzalab.it
www.sicurezzalabshop.it

Questa pubblicazione è a puro scopo informativo. Non si vuole sostituire alle politiche di salute e sicurezza che rimangono a discrezione del Datore di Lavoro

Copyright © 2025 Sicurezza Lab S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo - elettronico, meccanico, reprografico, digitale - se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore o previa concessione scritta da parte di Sicurezza Lab S.r.l.

Fonti: KIKER Edizioni, INAIL, EU-OSHA. TRATTO DA OPUSCOLO: "Vademecum per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro". Università di Perugia - Ing. Fabio Maccarelli - Integra, AiFOS Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, ARTSER SRL.

GUIDA SMART

PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

D.LGS. 81/08 e s.m.i.

NEW 2025



www.sicurezzalab.it



11 OTTIMI MOTIVI PER INVESTIRE IN SICUREZZA

Un imprenditore che investe risorse nella sicurezza sui luoghi di lavoro:

- 1 **Migliora gli standard della sicurezza, consente ad un'azienda di ridurre il numero di infortuni e malattie professionali dei lavoratori;**
- 2 **Responsabilizza i soggetti coinvolti nella gestione, affidando mansioni ed individuando le risorse finanziarie, umane, impianti, processi, procedure, attività di formazione;**
- 3 **Evita la revoca delle agevolazioni fiscali e degli incentivi all'occupazione alle imprese cui sono state comminate sanzioni per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;**
- 4 **Riduce il premio INAIL: fino al 28 % annuo;**
- 5 **Accede a bandi a fondo perduto fino al 65% dell'investimento per ammodernare/sostituire macchinari e attrezzature, o per implementare sistemi organizzativi di gestione;**
- 6 **Produce un'attività aziendale più efficiente ed efficace generando vantaggi socio-teeniei (misure, precauzioni, cautele antinfortunistiche);**
- 7 **Evita azioni di rivalsa da parte dell'Inail per infortunio o malattia;**
- 8 **Crea maggiore motivazione e soddisfazione dei lavoratori e "ritorni" per l'immagine aziendale;**
- 9 **Abbatte i costi delle interruzioni del ciclo produttivo;**
- 10 **Evita o limita le pesanti sanzioni da parte della vigilanza;**
- 11 **Migliora le opportunità per l'azienda di imporsi sul mercato con un'immagine di maggiore affidabilità ed eccellenza.**

Sicurezza Lab S.r.l.[®]



Novità 2025



Nuovo Accordo Stato Regioni 2025

NUOVO A.S.R. approvato in data 17/04/2025 e pubblicato in Gazzetta in data 24/05/2025.

La Conferenza stato Regioni ha approvato il nuovo Accordo Stato Regioni riguardante la Formazione alla Salute e Sicurezza sul lavoro. Si tratta di un accordo “quadro” che accorpa i diversi Accordi attualmente presenti, abrogando i precedenti.

SOGGETTI FORMATORI:

I soggetti “istituzionali” (es. Ministeri, università. INAIL, INL, VVF, Ordini e collegi...)

I soggetti “accreditati” alla regione

Altri soggetti (es. Fondi interprofessionali, organismi paritetici, Associazioni sindacali dei DDL o lavoratori...)

I CORSI:

- Lavoratori, Preposti e Dirigenti
- Datore di lavoro
- Datore di Lavoro RSPP
- ASPP e RSPP
- Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
- Ambienti sospetti d'inquinamento o confinati
- Le nuove attrezzature: Raccoglifrutta, Caricatore movimentazione materiali, Carroponte
- Attrezzature di Lavoro (PLE, Gru per Autocarro, Gru a torre, Gru mobili, Carrelli, Trattori., MMT, Pompe calcestruzzo)

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI:

Il soggetto formatore per ciascun corso dovrà:

- predisporre il progetto formativo
- ammettere un n. massimo di 30 partecipanti per le parti teoriche
- attenersi al rapporto docente/partecipanti non superiore di 1/6 nelle parti pratiche
- tenere il registro dei partecipanti in formato cartaceo o elettronico
- verificare la presenza ai corsi per almeno il 90% della durata totale
- predisporre il verbale della verifica finale
- predisporre l'attestato di formazione

METODOLOGIE DI EROGAZIONE

- presenza fisica
- videoconferenza sincrona (non è ammesso l'uso dello Smartphone)
- e-learning (non è ammesso l'uso dello Smartphone)
- modalità mista

VERIFICA DELL'EFFICACIA FORMATIVA

Il datore di Lavoro deve verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti.

Obbligatoria per tutti i corsi di formazione per Lavoratori.

Deve essere svolta a una certa distanza di tempo (es. 6 mesi max 1 anno).

Modalità:

1. Analisi infortunistica aziendale
2. Questionari da somministrare al personale
3. Check list di valutazione

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, comunque, non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni abrogati nonché dall'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.

Novità 2021



**Legge 17 dicembre 2021, n. 215, D.M. 2
SETTEMBRE 2021**

Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Formazione RSPP DL, Preposto...)

Il maxi-emendamento al Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro), approvato dalla Camera dei Deputati, introduce importanti novità anche in materia di formazione delle varie figure della sicurezza. **Il testo della legge di conversione (Legge 17 dicembre 2021, n. 215) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lunedì 20 dicembre 2021.**

All'articolo 37 del D.lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-ter: *“Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della **formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7**, le relative **attività formative** devono essere **svolte interamente con modalità in presenza** e devono essere **ripetute, con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.*

La formazione di cui all'art. 37, comma 7-ter fa riferimento al comma 7 dello stesso articolo, che stabilisce che: *“Il **datore di lavoro, i dirigenti e i preposti** ricevono un'adeguata e specifica **formazione e un aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, **secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo**”.*

L'art. 37, comma 2, secondo periodo, appena richiamato, stabiliva che: *“Entro il **30 giugno 2022** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbe adottato un Accordo nel quale provvedeva all'accorpamento, **rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione** in modo da garantire:*

- *L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della **formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro**;*
- *L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.*

L'importante novità che riguarda la formazione biennale dei preposti, da svolgersi interamente in presenza, secondo il combinato disposto citato sopra, sarebbe entrata quindi in vigore contestualmente alla rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008, entro il 30 giugno 2022.

Una novità importante è inoltre costituita dal rinnovato comma 5 dell'art. 37, secondo capoverso: *“L'**addestramento** consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'**addestramento** consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di **addestramento** effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.*

Tale specifica disposizione entrerà invece in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riassumendo: formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro, nuovo Accordo Stato-Regioni ad hoc entro il 30 giugno 2022, formazione/aggiornamento per datori di lavoro, dirigenti e preposti, esclusivamente in presenza e con cadenza tassativamente biennale per questi ultimi, nuove indicazioni per l'addestramento.

Sono queste le importanti novità in ambito formativo contenute nel testo del Decreto Legge 146/2021 a seguito del maxi-emendamento votato dal Senato ed approvato anche dalla Camera con successiva conversione nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni previsto precedentemente entro il 30 giugno 2022, è stato approvato in data 17/04/2025 e pubblicato in Gazzetta in data 24/05/2025.

D.M. 2 SETTEMBRE 2021 (Corsi Addetti Antincendio, Requisiti formatori...)

Il Nuovo Decreto sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, che entrerà in vigore dal prossimo 4/10/2022, il D.M. 2/9/21 rinnova il D.M. 10/3/98, che da più di vent'anni è stato il punto di riferimento legislativo delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell'emergenza nei posti di lavoro.

Il testo della nuova normativa tratta vari aspetti fondamentali della sicurezza antincendio, in 8 articoli e 5 allegati:

1. **Gestione della Sicurezza antincendio in esercizio;**
2. **Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;**
3. **Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;**
4. **Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;**
5. **Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.**

I PRINCIPALI CAMBIAMENTI

I principali cambiamenti si trovano nell'allegato 3 "Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio" che introduce nuove linee guida per formazione e aggiornamento degli addetti al servizio di prevenzione incendi.

All'art. 5, comma 5 si indica che la frequenza dell'aggiornamento viene posticipata dai 3 anni ai 5 anni dalla data di prima formazione. Se l'addetto antincendio designato ha svolto la prima formazione o l'aggiornamento da più di 5 anni, dovrà frequentare un corso di aggiornamento entro i 12 mesi successivi dall'entrata in vigore del D.M.

I CORSI ANTINCENDIO CAMBIANO NOME

Il D.M. attribuisce anche una nuova nomenclatura ai corsi antincendio, mantenendone la divisione in tre diversi gruppi in base ad attività e a relativo rischio incendio:

Attività Livello 1: ex Antincendio Rischio Basso (attività che, in base al tipo di produzione, ha bassa presenza di sostanze e/o materiale);

Attività di Livello 2: ex Antincendio Rischio Medio (quelle attività che, in base al tipo di produzione, presenta diverse sostanze e/o materiale infiammabili con probabilità di propagazione);

Attività di Livello 3: ex Antincendio Rischio Alto (tutti quei luoghi in cui c'è forte probabilità di sviluppo di incendi e propagazione delle fiamme).

LA FORMAZIONE DELL'ADDETTO ANTINCENDIO

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendio, lotta antincendio o gestione delle emergenze ("Addetti Antincendio") devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.

Le principali novità del nuovo decreto riguardano:

Introduzione dell'obbligo di aggiornamento ogni 5 anni della formazione degli addetti antincendio.

Svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di Livello 1 e in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio. È prevista una parte pratica da svolgere in presenza per tutti i livelli di rischio. Mentre, in precedenza, la formazione antincendio rischio basso (nuovo Livello 1), prevedeva la visione di video o immagini delle attrezzature da utilizzare durante un'emergenza incendio, adesso prevede anche una parte pratica presso il campo prove.

Il D.M. 2/9/21 modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio e prevede ancora 3 tipi di corsi di formazione:

Corso "1-FOR" per Addetti Antincendio in attività di livello 1 (4 ore).

Corso "2-FOR" per Addetti Antincendio in attività di livello 2 (8 ore).

Corso "3-FOR" per Addetti Antincendio in attività di livello 3 (16 ore).

I corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio:

Corso "1-AGG" per Addetti Antincendio in attività di livello 1 (2 ore).

Corso "2-AGG" per Addetti Antincendio in attività di livello 2 (5 ore).

Corso "3-AGG" per Addetti Antincendio in attività di livello 3 (8 ore).

Le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio potranno avvenire in FAD (Formazione A Distanza) di tipo sincrono: in videoconferenza e con l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti a carattere teorico.

PERIODO DI TRANSIZIONE TRA VECCHIO E NUOVO DECRETO

Il D.M. 2/9/21 entrerà in vigore il 4/10/22 ma per il periodo transitorio, si precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021 (entro il 4 aprile 2023).

Di conseguenza, fino al 4/4/23 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le "vecchie" regole previste dal D.M. 10/3/98.

Per ciò che concerne l'aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del "vecchio" D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:

entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione

oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l'ultima attività di aggiornamento sono stati svolti da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 4/10/23.

REQUISITI DEL DOCENTE DEI CORSI ANTINCENDIO

A differenza del decreto precedente che non richiedeva alcun requisito per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio, l'art. 6 del D.M. 2 settembre 2021

stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo inoltre dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Questi i requisiti richiesti al formatore/docente dei corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti antincendio:

Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

Per svolgere la parte teorica e la parte pratica dei corsi di formazione ed aggiornamento di livello 1, 2 e 3:

documentata esperienza di almeno 90 ore come docente formatore antincendio, sia in ambito teorico sia in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21

avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21

essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche

rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla parte teorica per il livello 1, 2 e 3:

documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21

avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21

iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

Inoltre, sono ritenuti qualificati i docenti che:

possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla parte pratica per il livello 1, 2 e 3:

documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto

avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V

rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

I CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTE ANTINCENDIO

Dunque, in Nuovo Decreto prevede che i docenti formatori dei corsi per addetti antincendio frequentino corsi di formazione e di aggiornamento per mantenere la loro qualifica.

In particolare, l'allegato V del D.M. 2/9/21 specifica le caratteristiche dei corsi di formazione dedicati ai docenti dei corsi antincendio, precisando che:

sono tenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

si distinguono in 3 tipologie, denominate A, B e C

terminano con un esame finale, organizzato e svolto dai Vigili del Fuoco, con prova scritta e prova orale

Più nel dettaglio, i corsi di formazione per docenti antincendio sono così suddivisi:

Corso di tipo A: durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, articolato in 10 moduli, con esame finale, in cui superamento abilità allo svolgimento dei moduli teorico-pratici previsti per la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio di livello 1, 2 e 3.

Corso di tipo B: durata di 48 ore, che abilita il docente alla formazione per la sola parte teorica dei corsi per addetti antincendio.

Corso di tipo C: durata di 28 ore, che abilita il docente alla formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti antincendio.

AGGIORNAMENTO DEL DOCENTE ANTINCENDIO

Per il mantenimento della qualifica del formatore antincendio, è necessario aggiornarsi ogni 5 anni frequentando:

Formatori parte Teorico-Pratica: l'aggiornamento quinquennale dura almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.

Formatori solo parte Teorica: l'aggiornamento quinquennale dura almeno 12 ore.

Formatori solo parte Pratica: l'aggiornamento quinquennale dura almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.

Per l'aggiornamento del docente dei corsi di formazione antincendio è consentita la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento previsti dal D.M. 5/8/2011 solo per la parte teorica. È possibile svolgere le attività di aggiornamento in modalità FAD (formazione a distanza) esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.

Nelle pagine seguenti schema riassuntivo:

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



IN BREVE:

È il Decreto che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro (sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998).

Entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

È composto da 8 articoli e 5 allegati:

Allegato 1	GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
Allegato 2	GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
Allegato 3	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato 4	IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
Allegato 5	CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO



ARGOMENTI PRINCIPALI

- Gestione della sicurezza
- Informazione e formazione dei lavoratori
- Designazione addetti antincendio
- Formazione e aggiornamento degli addetti antincendio
- Requisiti dei docenti **NEW**

DISCIPLINA TRANSITORIA



CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

Cambiano le denominazioni dei corsi:

Da rischio alto Da rischio medio Da rischio basso

o **Livello 3**

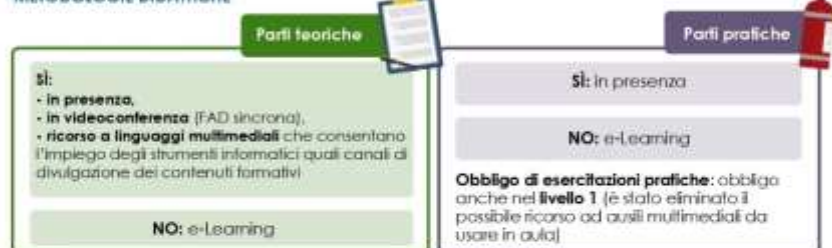
o **Livello 2**

o **Livello 1**

SOGGETTI FORMATORI

- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- Soggetti pubblici e privati
- Datore di lavoro o altro lavoratore (entrambi se hanno i requisiti come docente)

METODOLOGIE DIDATTICHE



FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO



REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

DOCENTI PARTE TEORICA E PARTE PRATICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

Almeno 1 dei seguenti criteri:



DOCENTI PARTE TEORICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

Almeno 1 dei seguenti criteri:



PER CHI NON HA IL DIPLOMA

Al 04/10/2022, si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di **almeno 5 anni con ≥ 400 ore all'anno** di docenza.

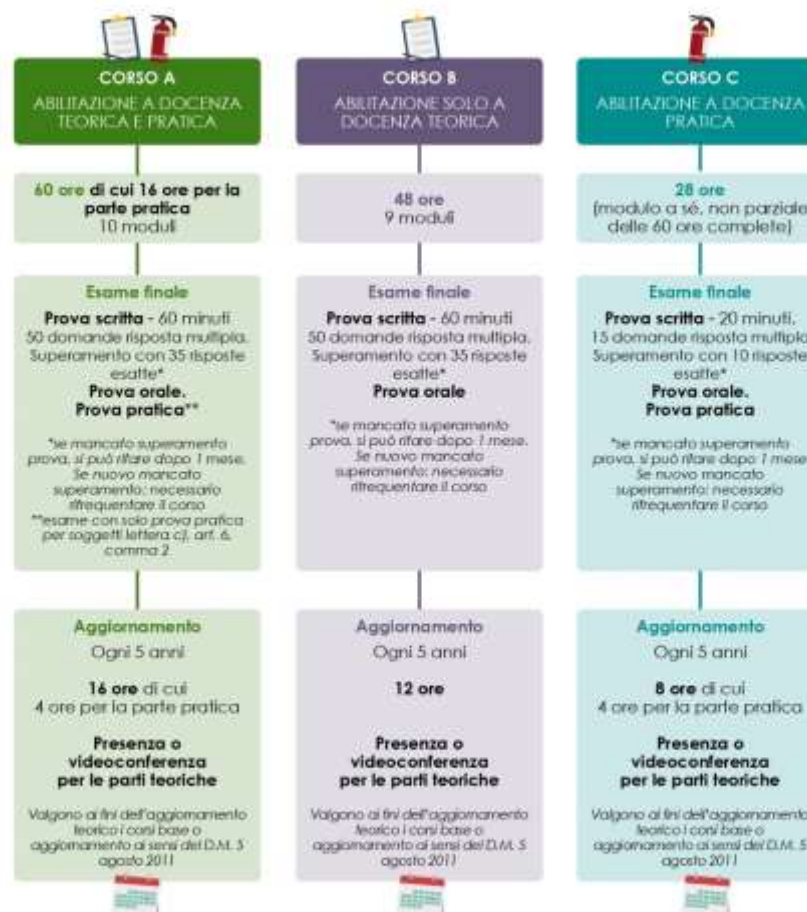
DOCENTI PARTE PRATICA



Almeno 1 dei seguenti criteri, senza nessun prerequisito



CORSI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI ANTINCENDIO



SOGGETTI FORMATORI

- Per i corsi base Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- Per corsi aggiornamento: soggetti pubblici e privati e Corpo nazionale VVF.

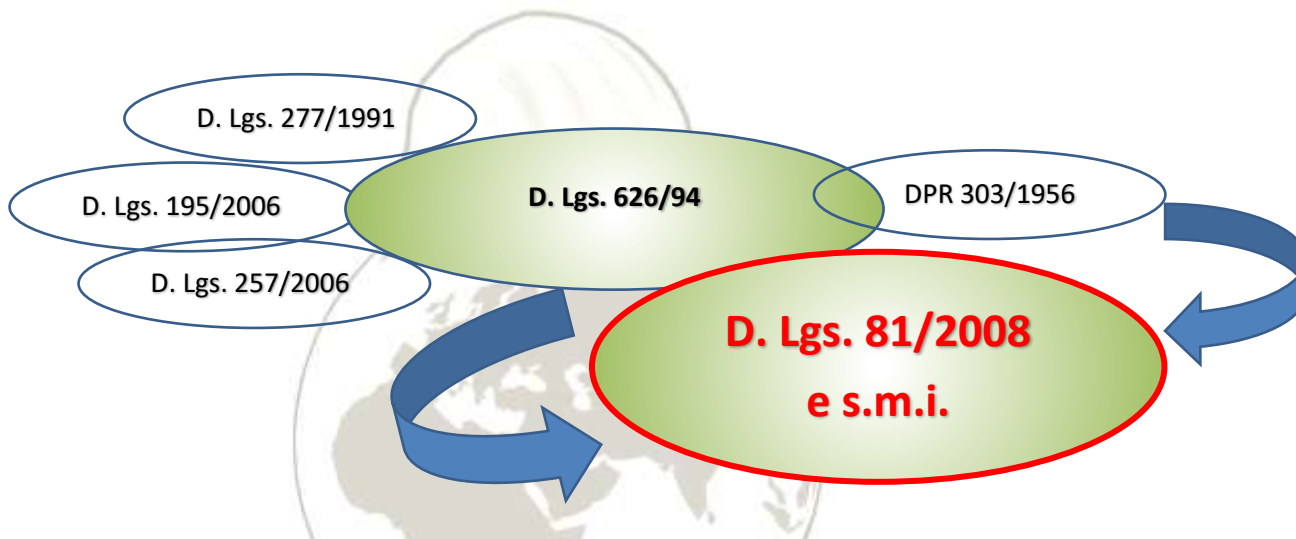
Premessa



Il D. LGS. 81/2008: Testo unico sicurezza sul lavoro e A.S.R. 2011, 2012, 2016, 2025...

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

L'Evoluzione Normativa



Il decreto legislativo 81/2008, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n.142/L) e dalla Legge 7 luglio 2009, recante il cosiddetto “Testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro definisce in maniera compiuta i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza ed i meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, fissa le sanzioni per l’inosservanza delle norme di prevenzione e protezione.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/2008 il **legislatore ha realizzato una riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza** dei lavoratori nei luoghi di lavoro **riorganizzando il sistema di controlli e adeguando le misure di sicurezza** anche attraverso iniziative di informazione, di assistenza e di consulenza mirate sul territorio.

Il concetto di salute si evolve dall’assenza di malattia allo stato di benessere fisico, mentale e sociale.

Tra i destinatari delle tutele sono inclusi, oltre i lavoratori subordinati, anche i lavoratori autonomi completando un processo che aveva visto progressivamente ricomprendere i lavoratori a progetto, i lavoratori somministrati, i lavoratori occasionali e i lavoratori a distanza (o telelavoratori).

Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali.

A.S.R. 21/12/2011

Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza, riguardo la formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori e disciplina i processi formativi, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per quanto attiene la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione, l'aggiornamento della formazione obbligatoria di lavoratrici e lavoratori, dirigenti e preposti.

La novità principale ha riguardato l'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività aziendale, secondo macrosettore ATECO: basso, medio, alto. In particolare, le imprese sono state suddivise per grado di rischio e relativi obblighi formativi.

A.S.R. 22/02/2012

Il 22 febbraio 2012 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Di seguito le attrezzature individuate:

- a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- b) Gru a torre;
- c) Gru mobile;
- d) Gru per autocarro;
- e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- f) Trattori agricoli o forestali;
- g) Macchine movimento terra;
- h) Pompa per calcestruzzo.

Il percorso formativo individuato dal nuovo accordo definisce le modalità per il riconoscimento dell'abilitazione. E' opportuno ricordare che il rilascio del «patentino» non costituisce un percorso sostitutivo o una diversa modalità di formazione, ma rappresenta un ulteriore obbligo rispetto a quelli di informazione e formazione già previsti.

Tali concetti sono riassunti nell'Allegato A dell'Accordo dove si legge "La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08".

L'Allegato A dell'accordo, è suddiviso in due sezioni, A e B.

La sezione A, recante «Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.lgs. 81/08)» riporta l'elenco e la definizione (indicante le sotto categorie e i limiti dimensionali) delle attrezzature oggetto di abilitazione.

I soggetti formatori sono: le Regioni e le Province autonome, Il Ministero del Lavoro, l'INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore d'impiego delle attrezzature, gli ordini o collegi professionali, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici organizzate per la formazione e accreditate (*), i soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature e accreditate (*), i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro e accreditate (*); le scuole edili.

(*) in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accREDITAMENTO prevista dalla medesima intesa.

Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, in seguito ad A.S.R. 07/07/2016, vengono richiesti i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, mentre per i docenti pratici viene richiesta esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature specifiche.

Per quanto attiene l'organizzazione dei corsi l'Accordo stabilisce che deve essere individuato un responsabile del progetto formativo e la presenza dei partecipanti deve essere annotata su un apposito registro.

Alla parte teorica dei corsi possono partecipare un massimo di 35 discenti, mentre per la parte pratica il rapporto istruttore/allievi non può essere inferiore a 1:6.

Le attività pratiche devono essere effettuate in area idonea, le cui caratteristiche sono definite nell'allegato I,

L'abilitazione del discente, per ciascuna attrezzatura, deve essere attestata dal soggetto formatore sulla base della frequenza di almeno il 90% del monte orario complessivo ed al superamento delle prove di verifica dell'apprendimento (non computabili nel monte ore).

L'abilitazione così ottenuta ha validità quinquennale ed entro tale periodo il lavoratore dovrà frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore di cui almeno tre su aspetti pratici.

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato II l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per i moduli teorici (Modulo giuridico e modulo tecnico).

A.S.R. 07/07/2016 RSPP - ASPP

Il 07 luglio 2016 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato nuovi Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza, riguardo la formazione obbligatoria per coloro i quali vogliano svolgere la funzione di RSPP/ASPP (Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione) esterno.

In sintesi i percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione - RSPP e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione - ASPP sono stati confermati strutturandoli in tre moduli (A, B e C), ma con alcuni aggiornamenti:

Le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate in base al ruolo e sono rispettivamente:

ASPP: 20 ore nel quinquennio

RSPP: 40 ore nel quinquennio

Inoltre:

- a) Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE
- b) Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II è consentita per tutto il monte ore
- c) Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per massimo 50% del monte ore

A.S.R. 17/04/2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni, sancito dalla Conferenza il 17 aprile 2025, "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008". Il provvedimento è già in vigore.

Il nuovo Accordo sostituisce, accorpa e supera i precedenti accordi 2011, 2012 e 2016, offrendo un quadro unitario e aggiornato per tutte le figure coinvolte nella formazione per la sicurezza in azienda: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori, operatori attrezzature, addetti.

Con il nuovo Accordo la formazione diventa pertinente al contesto lavorativo e la progettazione formativa assume un valore centrale, da documentare in modo tracciabile, come parte integrante del sistema di prevenzione aziendale.

I principi dell'Accordo Stato-Regioni 2025

Il nuovo Accordo, garantirà:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.



Informazione, formazione e addestramento



- **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - b) Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d) Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) Sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.



- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

E' previsto che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali (approvato il 21 dicembre 2011).

La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. L'individuazione della durata della formazione, articolata in moduli distinti, è svolta in base al rischio dell'attività aziendale: basso, medio, alto. In particolare, le imprese sono suddivise per macrocategorie di rischio cui competono diversi obblighi formativi.

Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.



- **Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Per inquadrare la funzione rappresentata dall'addestramento dei lavoratori in un quadro più generale, ripetiamo che il datore di lavoro, essendo responsabile dell'organizzazione aziendale con poteri decisionali e di spesa, è coinvolto in una serie di obblighi:

Valutazione dei Rischi e conseguente Documento (DVR)

Individuazione del responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP)

Nomina del medico competente

Investitura di lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze

Adozione di misure necessarie alla sicurezza dei lavoratori

Corretto adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento

Tra questi obblighi dunque, c'è appunto quello relativo all'addestramento, che il datore di lavoro, o la persona da esso delegata, deve mettere in atto per consentire a ciascun lavoratore un esercizio consapevole (e quindi responsabile) della componente discrezionale del proprio ruolo. E' sempre il Decreto Legislativo 81/08 a dare una

certa rilevanza a questo aspetto. Esso, infatti, richiama l'addestramento in molte norme che stabiliscono precisi obblighi. Eventuali violazioni sono soggette a conseguenti sanzioni.

La normativa sulla sicurezza contiene disposizioni puntuali sull'addestramento dei lavoratori nel contesto dell'azienda.

Le mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi e per le quali è dunque necessario l'addestramento sono individuate nel documento di valutazione dei rischi.

La necessaria preparazione dei dipendenti è affidata ad un esperto che, sul luogo di lavoro, insegna praticamente ai lavoratori l'utilizzo corretto di macchine, attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro.

Per espressa previsione normativa l'addestramento dei lavoratori deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, ovvero del trasferimento o cambiamento di mansioni dei lavoratori, come pure nell'ipotesi di introduzione in azienda di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi, nel pieno rispetto della puntuale disciplina dettata in materia.

Si sottolinea che l'addestramento deve essere nettamente distinto dalla formazione in quanto presenta un contenuto molto più specifico e riguarda attività pratiche.

6.0 Benessere organizzativo



Stress da Lavoro Correlato



6.1 Meno Stress = Più Benessere organizzativo

Dal 31 dicembre 2010 è in vigore l'obbligo di valutare il rischio da stress correlato al lavoro, introdotto in forma esplicita all'interno dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08.

Dall'emanazione del Testo Unico si sono succeduti documenti scientifici e atti di indirizzo che hanno concorso a definire il concetto di stress lavoro-correlato e a sviluppare metodi e strumenti di valutazione.

Che cos'è lo stress?

Secondo la teoria di Hans Selye, "lo stress va inteso come la risposta fisiologica dell'organismo ad ogni richiesta di modificazione effettuata su di esso". Tale risposta viene anche definita "sindrome generale di adattamento", ovvero una risposta aspecifica a qualsiasi richiesta (stressor) proveniente dall'ambiente esterno o interno, che vede coinvolti i sistemi biologici dell'organismo (nervoso, endocrino, cardiovascolare, immunitario).

Che cos'è lo stress lavoro-correlato?

Il concetto di stress lavoro-correlato si ritrova nei contenuti dell'accordo quadro europeo del 2004, recepito in Italia con l'accordo interconfederale del 09/06/2008, laddove definisce lo stress come una "condizione... conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".

Quando tali richieste ed aspettative sono riferite al lavoro allora lo stress riguarda l'ambito lavorativo. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro correlato. Lo stress lavoro correlato è causato da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro.

Diversi fattori organizzativi possono causare lo stress lavoro-correlato, sia fattori legati al "contenuto" del lavoro (ambiente, compiti, carichi, ritmi...), sia fattori legati al "contesto" del lavoro (cultura organizzativa, definizione di ruoli, carriera, autonomia, controllo, comunicazione, relazioni...).

In letteratura medica le principali cause di stress lavoro-correlato possono essere:

- Ripetuti mutamenti di turno;
- Lavoro notturno;
- Prestazione di attività lavorativa in emergenza;
- Lavoro ripetitivo.

Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività e dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro.

Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.

Lo stress può inoltre essere indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro ma ripercuotersi ugualmente sull'attività lavorativa con cambiamenti nel comportamento del lavoratore e riduzione dell'efficienza sul lavoro.

Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno comunque considerate causate dal lavoro stesso.

A titolo esemplificativo si può sostenere che un alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori siano alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro.

L'individuazione di un problema di stress lavoro correlato può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, etc...), le condizioni e l'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, etc...), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, etc...) e fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, etc...).

La valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato

In un documento del 2010 dell'Organizzazione mondiale della sanità si afferma che il modo più accurato ed obiettivo di valutare lo stress lavoro-correlato è una combinazione di più strumenti tra cui misure oggettive del carico di lavoro e osservazioni delle condizioni di lavoro, confrontate con le informazioni provenienti dai lavoratori.

Le indicazioni, elaborate per la finalità individuata dal D. Lgs. 81/08 di valutare lo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, costituiscono il livello minimo di attuazione dell'obbligo. Ciò sottintende che il datore di lavoro deve adottare uno strumento metodologico che garantisca tale livello minimo.

Fatto salvo pertanto l'obbligo di valutare in fase preliminare gli eventi sentinella e i fattori di contenuto e di contesto del lavoro, è possibile adottare strumenti più ampi e articolati.

In particolare:

- È possibile affiancare i soggetti aziendali indicati per condurre la valutazione, con esperti esterni in possesso di specifiche professionalità;
- È possibile adottare fin dalla prima fase (preliminare) di valutazione strumenti che rilevano la percezione dei lavoratori;
- È possibile procedere alla rilevazione, in forma collettiva, di disturbi e/o patologie determinate o favorite dallo stress.

In ogni caso il riscontro con tali strumenti di condizioni di stress richiede l'attuazione di azioni correttive. Identificato lo stress lavoro correlato il datore di lavoro deve porre in atto misure di salvaguardia ed attenzione. Una volta definite, le misure anti-stress dovranno essere regolarmente riesaminate al fine di valutarne l'efficienza e l'efficacia.

Se le azioni correttive risultano inefficaci è comunque necessaria una valutazione approfondita, che non impieghi strumenti già utilizzati, ma ne preveda diversi o alternativi (es. se in fase di valutazione preliminare fosse già stato utilizzato un questionario, in fase approfondita potrebbero essere utilizzati focus group o altro questionario più analitico).

11 CONSIGLI PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO



Un ambiente di lavoro sano e confortevole migliora la qualità della vita dei dipendenti, delle loro prestazioni e favorisce la crescita aziendale...

1. **Prenditi cura dei tuoi lavoratori: Assicurati che stiano bene e lavorino sempre in sicurezza.**
2. **Comunica con loro in modo efficace: Esprimi in modo chiaro idee e obiettivi aziendali usando toni positivi. Assicurati che tutti abbiano compreso!**
3. **Offri opportunità di crescita professionale: Concorda e pianifica la formazione per ciascuno nel breve, medio e lungo termine. Tutti desiderano crescere imparando cose nuove!**
4. **Offri a ciascuno la possibilità di contribuire al successo dell'azienda: Interessati alle idee e ai punti di vista dei colleghi. A volte basta un'idea per cambiare in meglio!**
5. **Ricorda che i lavoratori hanno una vita privata: Concedi loro del tempo per stare in famiglia, per dedicarsi all'attività fisica o per dedicarsi ad un hobby.**
6. **Evita il pessimismo: Prova a vedere sempre il "bicchiere mezzo pieno" e incoraggia la tua squadra. Individua le potenziali opportunità presenti in ogni situazione incerta.**

7. *Socializza con i lavoratori: Interessati a ciascuno di essi e prenditi del tempo per dialogare con loro. Organizza incontri extra-lavorativi per migliorare il clima interno.*
8. *Assegna compiti chiari, precisi e stabilisci prima i risultati e le modalità di valutazione. Ricorda: valuta sempre le prestazioni, mai le persone!*
9. *A ciascuno il suo: Ognuno è importante all'interno del gruppo di lavoro. Riconosci i meriti di ciascuno e rendili noti. A tutti piace essere riconosciuti per il proprio contributo!*
10. *Organizza riunioni periodiche per comunicare obiettivi, strategie, assegnare compiti o confrontarsi con l'intero gruppo di lavoro.*
11. *Stabilisci delle norme di buon comportamento all'interno del luogo di lavoro e assicurati che vengano mantenuti i principi del rispetto reciproco.*

Le ricerche dimostrano che per ogni euro investito nel benessere organizzativo, si ottiene un rendimento compreso tra 2,5 e 4,8 euro per la riduzione dei costi legati al tasso di turnover e/o assenteismo

(http://www.iga-info.de/fileadmin/texte/iga_report_3e.pdf)

 **Sicurezza Lab S.r.l.**®
Qualità - Ambiente - Sicurezza - Privacy



sicurezzalab.it

IL BENESSERE ORGANIZZATIVO... DIPENDE ANCHE DA TE!